

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1067

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARATTI e LUBRANO DI RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1994

Interventi urgenti per il personale dell'amministrazione
della giustizia e per la funzionalità degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - Tutti gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, sono esposti a grave rischio a causa della loro attività di servizio così come evidentemente dimostrato dai numerosi attentati ai magistrati nei quali è rimasto coinvolto spesso anche il predetto personale.

Con profondo senso di giustizia le varie sentenze dei tribunali amministrativi regionali (v. ad esempio TAR Lazio n. 1001 del 1992) e del Consiglio di Stato (4^a sezione, n. 923 del 1993) hanno riconosciuto la sostanziale gravità della posizione di rischio del magistrato con quella del suo ausiliario (che tra l'altro, nei casi in cui non vi sia scorta, finisce con l'assumere una posizione di unica protezione del magistrato) affermando che, essendo comune l'impegno del magistrato e dell'ausiliario per la realizzazione del servizio di giustizia, vi è bisogno di meccanismi retributivi che assicurino agli ausiliari del pubblico ministero e del giudice un trattamento identico a quello riconosciuto al personale di altri settori esposti a rischio ed in particolare al magistrato.

Per raggiungere tale obiettivo basta che l'indennità giudiziaria o di rischio prevista dalla legge n. 221 del 1988 sia indicizzata così come quella attribuita alla Magistratura: a tale scopo è sufficiente abrogare il

comma 61 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, che venne introdotto dal legislatore proprio per evitare l'indicizzazione dell'indennità in questione (che tra l'altro era stata riconosciuta come legittima da varie sentenze). Inoltre, si deve prevedere la non applicabilità ai soggetti in questione dell'articolo 72 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Come avviene per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria, il disegno di legge prevede che l'indennità di rischio debba essere pensionabile.

Infine, proprio per il delicato compito da loro svolto si stabilisce che i commessi giudiziari e i conducenti di automezzi speciali siano inquadrati con la qualifica di agente di pubblica sicurezza durante il servizio a tutti gli effetti, anche per alleviare i compiti delle forze dell'ordine.

I commessi giudiziari passano alla quarta qualifica funzionale e devono assicurare l'apertura e la chiusura dei locali, la vigilanza sui beni e impianti dell'amministrazione della giustizia e su quelli in custodia alla medesima assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione. Sono addetti, inoltre, all'anticamera del pubblico ministero e del giudice ed eseguono ispezioni e controlli su persone e cose.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nei confronti del personale dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero e alle cancellerie giudiziarie non si applica la normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, a causa dell'attività di servizio prestata quale personale ausiliario esposto a grave rischio di cui alla lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 2.

1. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

2. Alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si applica la disciplina di cui all'articolo 3 comma 2, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, come modificata dall'articolo 8, comma 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è resa pensionabile, corrisposta anche sulla tredicesima mensilità, nonchè computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

Art. 4.

1. Al seguente personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero e alle cancellerie giudiziarie: commessi giudiziari

e conducenti di automezzi speciali, è riconosciuta dal Ministero dell'interno la qualifica di agente di pubblica sicurezza a tutti gli effetti durante il servizio, a motivo della specifica attività prestata quale personale esposto a grave rischio, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 5.

1. Il personale appartenente alla terza qualifica dipendente dell'Amministrazione della giustizia, in servizio presso gli uffici del pubblico ministero e alle cancellerie giudiziarie, viene inquadrato nella qualifica immediatamente superiore, anche in soprannumero, a causa dell'attività di servizio prestata quale personale esposto a grave rischio di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 6.

1. La denominazione del profilo professionale n. 24 di «Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera» del personale del Ministero di grazia e giustizia è sostituita da quella di: «Ausiliario giudiziario del pubblico ministero e del giudice».

Art. 7.

1. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, con le modificazioni recate alla stessa dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

- a) quelli previsti ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della predetta tabella, nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;
- b) quello previsto al numero 5, nella misura di lire 8.000.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e con i proventi derivanti dall'aumento dei diritti di cancelleria di cui all'articolo 7.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

